

COMUNE DI

BISACCIA

(Provincia di AVELLINO)

PIANO REGOLATORE GENERALE

(L. n° 1150 del 17.08.42 e succ. mod. ed int. - L.R. n° 14 del 20.03.82 e succ. mod. ed int.)

APPROVATO CON DELIBERA DI G.E. n° 159 del 20/07/2006
Comunità Montana "Alta Irpinia"

Adeguato ai pareri degli Organi tutori:

- Parere Autorità di Bacino della Puglia prot. n° 1090 del 13/04/2005
- Parere Soprintendenza Archeologica di Salerno prot. n° 1020/10M del 30/05/2005
- Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia acquisita al prot. com. n° 213 del 13/01/2006 e aggiornato al PAI approvato
- Parere CTR Sez. Prov. di AV n° 5778 del 26/05/2006

	elaborato serie "F" - Fascicolati	sigla	numero
	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	F.2	02

collaboratori: arch. PIERFRANCESCO ROSSI - arch. PAOLA D'ONOFRIO - GERARDO PARZIALE

progetto:

DOMENICO MARIO MACINA
(architetto - Responsabile U.T.C.)

PIO CASTIELLO
(architetto)

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 AMBITO APPLICATIVO	4
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	5
ART. 3 MISURE DI SALVAGUARDIA	6
ART. 4 INDICI URBANISTICI.....	6
ART. 5 INDICI EDILIZI.....	7
ART. 6 DISTANZE E ALTEZZE	8
ART. 7 PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA.....	10
ART. 8 VINCOLO IDROGEOLOGICO	11
ART. 9 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	11
ART. 10 DEROGHE ALLE PRESENTI NORME.....	12
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI.....	13
ART. 11 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE.....	13
<i>a) - Edilizia a prevalenza residenziale e misto residenziale.....</i>	<i>13</i>
<i>b) - Edilizia a prevalenza produttiva.....</i>	<i>13</i>
<i>c) - Uso Agricolo.....</i>	<i>13</i>
<i>d) - Attrezzature pubbliche e private.....</i>	<i>13</i>
<i>e) - Valorizzazione ambientale e paesistica.....</i>	<i>14</i>
<i>f) - Aree a verde vincolato.....</i>	<i>14</i>
<i>g) - Fasce di rispetto.....</i>	<i>14</i>
ART. 12 ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART.2 D. I.1444/68).....	14
ART. 13 ZONA A1 – NUCLEO ANTICO (BORGO MASSERIA SABATO)	15
ART. 14 ZONA B1 – DI RIQUALIFICAZIONE.....	15
ART. 15 ZONA B2 – RISTRUTTURAZIONE E/O COMPLETAMENTO.....	17
ART. 16 ZONA B3 – COMPLETAMENTO MARGINALE	18
ART. 17 ZONA D1 – PRODUTTIVA CONSOLIDATA	18
ART. 18 ZONA D2 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA.....	19
ART. 19 ZONA D3 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE.....	19
ART. 20 ZONA D4 – PRODUTTIVA COMMERCIALE.....	20
ART. 21 ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA.....	21

ART. 22 ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA	23
ART. 23 ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.....	24
ART. 24 ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE	25
ART. 25 ZONA F3 – ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)	26
ART. 26 ZONA F4 – ATTREZZATURE CIMITERIALI	26
ART. 27 ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ECC.)	27
ART. 28 ZONA P1 – PARCO URBANO	27
ART. 29 ZONA P2 – PARCO ARCHEOLOGICO.....	28
ART. 30 ZONA RA – AREA DI RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE.....	29
ART. 31 ZONA V1 – VERDE DI TUTELA AMBIENTALE	29
ART. 32 FASCIA DI RISPETTO STRADALE	30
ART. 33 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE	36
ART. 34 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82).....	36
ART. 35 FASCIA DI RISPETTO ELETTRDOTTO	36
ART. 36 FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO.....	37
ART. 37 RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)	37
ART. 38 VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA	39

Abbreviazioni contenute nel testo

- It* – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)
Rc – Rapporto di copertura (Superf. Coperta / Superf. Fondiaria)
Iu – Indice di utilizzazione edilizia (Sup. lorda complessiva di piano / Superf. fondiaria)
Sm – Superficie territoriale minima dell'intervento urbanistico esecutivo (mq)
Sp – Superficie da destinare a parcheggi (mq)
Ip – Indice di piantumazione (numero di piante per ogni ettaro di superficie di intervento)
H – Altezza del fabbricato (m)
Df – Distanza minima tra fabbricati (m)
Dc – Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà (m)
Ds – Distanza minima dei fabbricati dalle strade (m)

**ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTA IRPINIA" n.159 del 20/07/2006
(approvazione con le prescrizioni di cui al Parere CTR n.5778 del 10/04/2006)**

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione recano le modifiche prescritte dalla Comunità Montana "Alta Irpinia" in sede di approvazione del PRG con Delibera di G.E. n. 159 del 20/07/2006, laddove è richiamato il Parere n.5778 del 10/04/2006 espresso dal CTR Sez. Prov. di Avellino.

Le modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:

- Art. 7 - Art. 15
- Art. 10 - Art. 16

Le NTA erano già state adeguate (cfr. delib. C.C. n.6 del 20.03.2006) a seguito di:

- *Parere Autorità di Bacino della Puglia prot. n.1090 del 13.04.2005*
- *Nota Soprintendenza Archeologica delle province di Salerno – Avellino – Benevento prot. n.1020/10M del 30.05.2005 (prot. com. n.4816 del 07.06.2005)*
- *Modifiche introdotte alle Norme di Attuazione del PAI dell'ADB della Puglia in sede di approvazione con delib. del Comitato Istituzionale n.39 del 30.11.2005)*
- *Parere interlocutorio CTR sez. Prov di Avellino n.5771 del 29.12.2005*
- *Nota Autorità di Bacino della Puglia assunta al prot. com. n.213 del 13.01.2006.*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO APPLICATIVO

L'intero territorio del Comune di **BISACCIA (AV)** è sottoposto alle presenti norme di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), del Regolamento Edilizio (R.E.) nonché alle disposizioni generali di legge in materia urbanistica.

Si richiamano in particolare:

- L. n° 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. n° 10 del 28/01/1977 e successive modificazioni;
- L. n° 457 del 5/08/1978;
- L. R. n° 39 del 16/10/1978;
- L. R. n° 14 del 20/03/1982;
- L. R. n° 17 del 20/03/1982;
- L. n° 80 del 18/04/1984;
- L. R. n° 02 del 02/01/1987;
- L. n° 122 del 24/03/1989;
- L.R. n° 3 del 19/02/1996;
- L. n° 127 del 17/05/1997;
- L. n° 136 del 30/04/1999;
- Direttiva M. LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999);
- L.R. n° 1 del 07/01/2000;
- D.P.R n° 380 del 06/06/2001;
- L.R. n° 17 del 24/11/2001;
- L.R. n°12 del 25/07/2002;
- L.R. n°26 del 18/10/2002.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire, salvo i casi in cui è ammessa la facoltà di presentare Denuncia di Inizio Attività, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti attuativi.

ART. 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

a) Allegati urbanistici:

01 – F1	– Relazione illustrativa	
02 – F2	– Norme Tecniche di Attuazione	
03 – A1	– Inquadramento territoriale: contesto provinciale	1:100000
04 – A2	– Corografia: comuni contermini	1:25000
05 – A3.a	– Planimetria catastale	1:10000
06 – A3.b	– Planimetria catastale	1:10000
07 – A4	– Pianificazione progressa	1:2000
08 – A5.a	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
09 – A5.b	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
10 – A5.c	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
11 – A5.d	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
12 – A5.e	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
13 – A5.f	– Reti infrastrutturali esistenti	1:5000
14 – A6	– Edificato esistente: conservazione e destinazione d'uso	1:2000
15 – P1.a	– Zonizzazione generale	1:5000
16 – P1.b	– Zonizzazione generale	1:5000
17 – P1.c	– Zonizzazione generale	1:5000
18 – P1.d	– Zonizzazione generale	1:5000
19 – P1.e	– Zonizzazione generale	1:5000
20 – P1.f	– Zonizzazione generale	1:5000
21 – P2	– Zonizzazione e destinazione d'uso	1:2000
22 – P3	– Standard urbanistici	1:2000
23 – P4.a	– Vincoli	1:5000
24 – P4.b	– Vincoli	1:5000
25 – P4.c	– Vincoli	1:5000
26 – P4.d	– Vincoli	1:5000
27 – P4.e	– Vincoli	1:5000
28 – P4.f	– Vincoli	1:5000
29 – P5.a	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000
30 – P5.b	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000
31 – P5.c	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000
32 – P5.d	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000
33 – P5.e	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000
34 – P5.f	– Compatibilità Geologica – Zonizzazione Generale e Carta del Rischio Sismico	1:5000

b) Allegati carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto:

A	– Relazione tecnica	
B/a	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000
B/b	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000
B/c	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000
B/d	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000
B/e	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000
B/f	– Uso agricolo: colture in atto – Zonizzazione	1:5000

ART. 3 MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data di esecutività della delibera Consiliare di adozione del Piano Regolatore Generale e fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla delibera di adozione, se trasmesso per l'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione, e non oltre 3 (tre) anni se trasmesso dopo un anno dalla pubblicazione, è fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio Comunale a ciò competente di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di Permesso di Costruire quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato. Le misure di salvaguardia, già previste come discrezionali dalla legge 3 novembre 1952, sono rese obbligatorie dall'art.12 del D.P.R. n.380/2001.

ART. 4 INDICI URBANISTICI

1) *St* – Superficie territoriale (Ha - mq).

E' un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento preventivo; è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria. La *St* è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. e al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.

2) *Sf* – superficie fondiaria (mq).

E' un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto successivo o meno all'intervento preventivo; è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria. La *Sf* è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area, destinate al pubblico transito.

3) *SI* – Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (mq).

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a) strade a servizio degli insediamenti;
- b) strade pedonali;
- c) spazi di sosta e parcheggio pubblico;

- d) rete di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
- e) pubblica illuminazione;
- f) spazi per il verde attrezzato di uso pubblico o condominiale a servizio degli insediamenti.

4) S2 – Superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (mq).

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a) asili nido;
- b) scuole materne;
- c) scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori);
- d) attrezzature collettive civiche (centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali, ecc.);
- e) attrezzature collettive religiose;
- f) spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
- g) spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi.

5) It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq).

Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di superficie territoriale St.

6) If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq).

Il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria Sf.

**ART. 5
INDICI EDILIZI**

1) Su – Superficie utile (mq).

La somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al netto di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, cavedi, ecc.).

Dal computo della superficie utile sono esclusi: i porticati pubblici e privati, le logge rientranti, i balconi, le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie, gli immondezzai, i sottotetti non praticabili, le autorimesse e cantine con relative scale di accesso che non emergono rispetto al piano del terreno più di 70 cm misurati all'intradosso del solaio e che siano utilizzati esclusivamente dai residenti dell'edificio.

2) Sc – Superficie coperta (mq).

L'area rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutte le superfici utili dell'edificio.

3) R_c – Rapporto di copertura (S_c/S_f).

La percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

4) H – Altezza del fabbricato (m).

L'altezza massima fra quelle delle varie fronti, misurata:

- dal piano di utilizzo (piano del terreno sistemato al piede della fronte) all'intradosso dell'ultimo solaio, per gli edifici con copertura piana o inclinata fino al 40%;
- dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40%.

5) V – Volume del fabbricato (mc).

Pari alla somma dei prodotti della superficie utile dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano, la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio.

**ART. 6
Distanze e Altezze**

1) D_f – Distanze minime tra fabbricati (m).

Nelle zone degli insediamenti storici le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima tra pareti finestre o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 10.00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti; per pareti (o parti di pareti) non finestrate non si applica.

Inoltre per i suddetti interventi edilizi è prescritta una distanza dai confini del lotto pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo di ml. 5.00. Tale minimo può essere ridotto a ml. 0.00 se trattasi di pareti non finestrate o se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti o se preesiste parete in confine. Qualora esistano nelle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuove

costruzioni potranno soddisfare solo alle distanze dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo assoluto di ml. 5.00.

2) Df – Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade.

Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica.

3) Dc – Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà.

In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà sarà di ml. 5.00 ad esclusione delle costruzioni industriali che osserveranno una distanza minima di ml. 10.00.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica.

E' ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.

Le distanze dai confini si misurano:

- dal limite esterno dei balconi e delle scale a giorno con aggetto superiore a ml. 1.50;
- dal muro dell'edificio per gli edifici esistenti di altezza inferiore a ml.12.50.

4) Altezze.

Le altezze massime dei fabbricati sono stabilite per le diverse zone in relazione alle caratteristiche della zona, agli indici di fabbricabilità ed alle norme sulle distanze.

ART. 7
PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Regolatore Generale dovranno essere attuate, per le aree urbane del territorio di Bisaccia, denominate "Centro Storico" e "Piano Regolatore", conformemente alle prescrizioni geosismiche contenute nella "Relazione geologico-tecnica" (marzo 2006), redatta dai geologi Prof. Dr. Franco Ortolani e Dott. Antonio Gerardo Donatiello. Per la restante parte del territorio restano confermate le prescrizioni geosismiche contenute nello studio geologico allegato all'antecedente PRG già esaminato con parere favorevole dal CTR sez. Prov. di Av (Voto n.3118 del 22.12.1989). *In ogni caso, in tutte le aree esterne all'area urbana di Bisaccia Vecchia e Nuova, qualsiasi opera a carattere edificatorio deve essere necessariamente preceduta da studi geologici e geognostici, con valutazioni delle condizioni di stabilità e dell'influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali nelle caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.**

Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici sopra citati, prevalgono le indicazioni e prescrizioni di questi ultimi. E' comunque sempre prescritto il rispetto della normativa tecnica vigente emanata in forza delle leggi 02/02/1974 n.64 e 05/11/1971 n.1086 ed in particolare il D.M. 16/01/1996 (G.U. n.29 del 05/02/1996) "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 10.04.1997 n.65 "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".

Per l'intero territorio comunale gli interventi disciplinati dalle presenti norme sono subordinati alle prescrizioni di cui al parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n.1090 del 13.04.2005 e *prot. gen. n.1783 del 29.03.2006, nonché a quelle di cui al parere dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prot.2160 del 22.03.2005.**

Per l'insediamento di Bisaccia Vecchia, che ricade nel Bacino del Carapelle, classificato nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della predetta Autorità come zona "PG3 - a pericolosità geomorfologica molto elevata" (art.13 delle NTA del PAI), il PRG ricomprende, nella tavola P1.d-18-Zonizzazione Generale, parte delle zone omogenee A, B1, EO, F1, F4, F5, P1, P2 e V1 (cfr. artt.12, 14, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 31 delle presenti Norme). L'attuazione del PRG nelle suddette zone è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

* Modificato a seguito di Delib. di G.E. Comunità Montana "Alta Irpinia" n.159 del 20/07/2006 (approvazione)

In generale, le parti di territorio comunale contrassegnate con gli indici 1,2 e 4 nella "Relazione geologico-tecnica" (marzo 2006) allegata al PRG ex L.R. n.9/83 e s.m.i. sono di fatto assimilate alle zone "PG3 - a pericolosità geomorfologica molto elevata" di cui al PAI approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delib. del Comitato Istituzionale n.39 del 30.11.2005; pertanto, gli interventi in dette aree sono subordinati alla piena osservanza degli artt.12 e 13 delle NTA dello stesso PAI.

Allo stesso modo, le parti di territorio comunale contrassegnate con l'indice 3 nella "Relazione geologico-tecnica" (marzo 2006) sono di fatto assimilate alle zone "PG2 - a pericolosità geomorfologica elevata" di cui al detto PAI; pertanto, gli interventi in dette aree sono subordinati alla piena osservanza degli artt.12 e 14 delle NTA del PAI.

Infine, le parti di territorio comunale contrassegnate con gli indici 5, 5/A e 6 nella "Relazione geologico-tecnica" (marzo 2006) sono di fatto assimilate alle zone "PG1 - a pericolosità geomorfologica media e moderata" di cui al detto PAI; pertanto, gli interventi in dette aree sono subordinati alla piena osservanza degli artt.12 e 15 delle NTA del PAI.

*In ogni caso, per le aree a rischio, prima di procedere a qualsiasi intervento di recupero edilizio, anche se consentito dall'art.19 del PAI (art.13 nel PAI approvato), occorre procedere preventivamente alla messa in sicurezza dell'area e adottare i necessari risanamenti tesi ad eliminare le condizioni di rischio reali e vulnerabilità presenti. **

ART. 8 VINCOLO IDROGEOLOGICO

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è subordinata alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 o 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

ART. 9 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi, sia di iniziativa pubblica che privata, estesi a gruppi di edifici ed aree costituenti comparto urbanistico organicamente definito, nonché mediante interventi edilizi diretti e piani specifici di settore, quali, a titolo indicativo:

1. Piani Urbanistici Esecutivi:

- a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica aventi anche valore di Recupero di cui

* Modificato a seguito di Delib. di G.E. Comunità Montana "Alta Irpinia" n.159 del 20/07/2006 (approvazione)

- all'art. 14 L. n. 1150/42 - L.R. n. 14/82 - L. n. 457/78;
- b) Programmi Integrati di Intervento di cui all'art. 16 della L. 179/92 e L. R. n. 3/96;
 - c) Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all'art. 27 della L. n. 865 del 22/10/71 e s.m.i.;
 - d) Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62;
 - e) Piani di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42.

2. Piani Urbanistici di Settore:

- a) Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo commerciale (L.R. n. 1/2000);
- b) Piano del Colore dell'intero agglomerato urbano (L.R.26/02);
- c) Piano del Colore per l'Edilizia storica (L.R.26/02);
- d) Piano Illuminotecnico Comunale per la valorizzazione del Centro Storico (L.R.10/02);
- e) Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L. n. 122/89);
- f) Piano del Verde;
- g) Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999);
- h) Piano di Zonizzazione acustica (L. 447 del 26/10/1995);

nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.

3. Intervento Edilizio diretto:

In tutte le zone del territorio comunale ove non è prescritto un intervento urbanistico preventivo, e comunque per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto.

L'intervento edilizio diretto, in coerenza con le presenti Norme, è subordinato nei diversi casi prescritti, al rilascio del "Permesso di Costruire" o alla presentazione della "Denuncia di Inizio Attività", di cui alla Parte I, Titolo II, Capi II e III, del D.P.R. n.380/2001 e succ. mod. ed int..

L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti Norme.

ART. 10

DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

È consentito il rilascio di Permesso di Costruire in deroga alle destinazioni d'uso del Piano Regolatore Generale e alle presenti Norme *esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.380/2001 e s.m. e i. .**

* Modificato a seguito di Delib. di G.E. Comunità Montana "Alta Irpinia" n.159 del 20/07/2006 (approvazione)

**TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI
UTILIZZAZIONE DEI SUOLI**

ART. 11

DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE

La disciplina d’uso di ogni area è definita nelle sei tavole siglate “P1 - Zonizzazione Generale”, redatte in scala 1:5.000, e nella tavola n° “21- P2- Zonizzazione e Destinazione d’Uso”, redatta in scala 1:2.000.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono definiti dai successivi articoli.

Le destinazioni d’uso del territorio comunale (zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) - Edilizia a prevalenza residenziale e misto residenziale

Zona A *Conservazione del Centro Storico* (art. 2 D.I. 1444/68)

Zona A1 *Nucleo antico* (Borgo Masseria Sabato)

Zona B1 *Di Riqualificazione*

Zona B2 *Ristrutturazione e/o completamento*

Zona B3 *Completamento marginale*

b) - Edilizia a prevalenza produttiva

Zona D1 *Produttiva consolidata*

Zona D2 *Produttiva già programmata*

Zona D3 *Produttiva di nuova programmazione*

Zona D4 *Commerciale*

c) - Uso Agricolo

Zona EO *Agricola ordinaria*

Zona ES *Agricola di salvaguardia periurbana*

d) - Attrezzature pubbliche e private

Zona F1 *Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico*

Zona F2 *Attrezzature di interesse sociale e territoriale*

Zona F3 *Attrezzature religiose* (L.R. 05/03/1990, n. 9)

Zona F4 *Attrezzature cimiteriali*

Zona F5 *Attrezzature eco-ambientali* (depuratori, serbatoi, ecc.)

e) – Valorizzazione ambientale e paesistica

Zona P1 *Parco Urbano*

Zona P2 *Parco Archeologico*

Zona RA Area di riqualificazione e bonifica ambientale

f) – Aree a verde vincolato

Zona V1 *Verde di tutela ambientale*

g) – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto fluviale

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82)

Fascia di rispetto elettrodotto

Fascia di rispetto metanodotto

ART. 12

ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (art.2 D.I.1444/68)

Tale zona è caratterizzata da particolare interesse storico ambientale e dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio. La loro utilizzazione, è regolamentata da Piano di Recupero redatto ai sensi della L. 219/81 e succ. mod. integr. e D.Lgs. 76/90.

Ai sensi della L.R. n.26/2002 e del D.P.G.R.C. n.376/2003, l'Amministrazione Comunale può predisporre la formazione di un Programma Integrato di riqualificazione urbana, nonché del Piano del Colore per l'edilizia storica.

Detto Programma Integrato potrà prevedere interventi di sostituzione delle superfetazioni così definite:

- *aggiunte* architettonicamente e ambientalmente non qualificate, eseguite rispetto ad edifici preesistenti dopo il 1910;
- *aggiunte* alla consistenza originaria in qualunque tempo eseguiti negli edifici costruiti ex novo dopo quella data.

Ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002, possono essere proposti interventi di sostituzione e di ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi secondo le indicazioni del Programma Integrato.

E' ammessa la riconversione all'uso abitativo di locali dismessi dagli usi rurali oppure di locali acquisiti al patrimonio comunale.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e

13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Le aree dell'intero Centro Storico sono di interesse archeologico e pertanto ogni progetto di trasformazione dei luoghi e degli immobili sia preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici; le indagini archeologiche, negli interventi di sostituzione e di ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati, per quanto riguarda i lavori pubblici, saranno poste a carico del richiedente.

ART. 13

ZONA A1 – NUCLEO ANTICO (BORGO MASSERIA SABATO)

La zona "A1" riguarda l'area del "Borgo Masseria Sabato", nucleo antico di interesse documentale e ambientale.

Per tale area si prevede la riqualificazione e la valorizzazione nell'ambito di interventi da includere nei Programmi e Piani *ex* L.R. 26/2002 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R.C. 11.06.2003 n.376, nel rispetto dei principi e delle modalità operative previsti dalle predette norme regionali.

ART. 14

ZONA B1 – DI RIQUALIFICAZIONE

Le zone "B1" sono quelle che costituiscono il tessuto urbano storicamente consolidato ivi compresa la parte degli insediamenti post sisma '80, per le quali si prevede la riqualificazione urbanistico-architettonica mediante formazione di strumento urbanistico preventivo (Piani particolareggiati esecutivi, aventi anche valore di recupero, e/o programmi integrati *ex* L.R. n.3/96 e L.R. n.26/02 per edilizia residenziale sia pubblica che privata, nonché servizi ed attrezzature connesse), con l'applicazione dei seguenti indici:

It = 2,6 mc/mq

H = 10,50 m o preesistente

Df = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

È consentito l'adeguamento igienico-funzionale e la riconversione dei volumi edilizi esistenti, con incrementi fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza;
- servizi pubblici;
- locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose;
- locali per ristorazione, bar, spettacolo, banche;
- commercio al dettaglio con superficie di vendita inferiore ai 150 mq (incrementabili dei locali a deposito e fatta salva l'applicazione dell'art.2, co.4, della L.R. n.1/2000);
- uffici pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza;
- attività artigianali con esclusione di lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non compatibili con la residenza, per una superficie non superiore all'esistente.

Fino all'approvazione dei piani esecutivi, potranno essere eseguiti solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso dei piani terreni per attività commerciali o artigianali di servizio (con esclusione delle attività insalubri di 1° classe, ai sensi dell'art.26 T.U.LL.SS. 1265/34 e s.m.i.) e dei piani superiori da residenziale a terziario privato.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Per le aree interessate dal vincolo ex L. 1089/1939 di cui al Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 06.06.1996 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.42/2004.

Nell'area del Cimitero Vecchio, sottoposta alla normativa del D.Lgs. n.42/2004, è prescritta l'inedificabilità assoluta e per gli immobili esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo, così anche nelle aree adiacenti alla Zona del Cimitero Vecchio; i progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici con la conseguente esplorazione preventiva a carico del richiedente.

ART. 15
ZONA B2 – RISTRUTTURAZIONE E/O COMPLETAMENTO

La zona “B2” comprende la parte edilizia a destinazione prevalentemente residenziale del nuovo centro urbano già denominato “Piano Regolatore”.

Il piano si attua mediante formazione di piano particolareggiato esecutivo di iniziativa pubblica per edilizia residenziale sia pubblica che privata, nonché servizi ed attrezzature connesse. La densità fondiaria da prevedersi in sede di Piano Particolareggiato non potrà superare quella già stabilita dall’ antecedente P.R.G. vigente. La quantità minima di standards aggiuntivi da reperire in sede di pianificazione esecutiva dovrà essere non inferiore a 12 mq/ab. Sono consentite le destinazioni d’uso residenziali e misto residenziali, terziarie, commerciali, nonché tutte le destinazioni d’uso previste per la Zona “B1” di cui al precedente articolo. L’attività urbanistica ed edilizia è disciplinata dai seguenti indici:

It = 2,8 * mc/mq

If = 3,88 mc/mq *

H = 10,50 m o preesistente se maggiore

Df = si applica l’art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l’art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l’art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

È ammesso il cambio di destinazione d’uso dei piani terreni per attività commerciali o artigianali di servizio (con esclusione delle attività insalubri di 1° classe, ai sensi dell’art.26 T.U.L.L.SS. 1265/34 e succ. mod. ed int.) e dei piani superiori da residenziale a terziario privato.

Fino alla formazione del Piano Particolareggiato esecutivo, sono comunque consentite, mediante intervento diretto, le attività edilizie nei limiti di densità previsti dal P.R.G. vigente. Per gli edifici esistenti, eccedenti la volumetria calcolata con gli indici di cui al presente articolo, è consentita la ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione, anche mediante incremento della superficie utile, conservando la volumetria esistente opportunamente documentata, ai sensi della Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 07.08.2003 n.4174, recante *Chiarimenti interpretativi* riguardo al D.P.R. 06.06.2001 n.380, modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n.301.

* Modificato a seguito di Delib. di G.E. Comunità Montana “Alta Irpinia” n.159 del 20/07/2006 (approvazione)

ART. 16
ZONA B3 - COMPLETAMENTO MARGINALE

Le zone "B3" definiscono il tessuto periurbano ad edificazione diffusa e discontinua.

Il Piano si attua mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica per le aree ricadenti nelle zone classificate dallo studio geologico allegato al Piano come "5A - Aree perimetrali dell'abitato Nuova Bisaccia a rischio sismico medio-basso". I Piani Esecutivi dovranno essere redatti sulla scorta di adeguate indagini geologico-tecniche tese a verificare l'idoneità dei singoli ambiti per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. La quantità minima di standards aggiuntivi da reperire in sede di pianificazione esecutiva dovrà essere non inferiore a 12 mq/ab.

Per le restanti aree, definite idonee dallo studio geologico allegato al Piano, è consentito il completamento mediante intervento edilizio diretto.

L'edificazione avverrà mediante l'applicazione dei seguenti indici:

It = 0,68 * mc/mq

If = 1,7 * mc/mq

H = 10,50 mt o preesistente se maggiore

Df = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

Sono consentite le destinazioni d'uso residenziali e misto residenziali, terziarie, commerciali, nonché tutte le destinazioni d'uso previste per la Zona "B1" di cui al relativo articolo.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso dei piani terreni per attività commerciali o artigianali di servizio (con esclusione delle attività insalubri di 1° classe, ai sensi dell'art.26 T.U.LL.SS. 1265/34 e succ. mod. ed int.) e dei piani superiori da residenziale a terziario privato.

Per gli edifici esistenti, eccedenti la volumetria calcolata con gli indici di cui al presente articolo, è consentita la ristrutturazione edilizia e la sostituzione edilizia, conservando la volumetria esistente opportunamente documentata.

ART. 17
ZONA D1 - PRODUTTIVA CONSOLIDATA

Comprende le aree di frangia connesse al contesto vocazionale produttivo o comunque

* Modificato a seguito di Delib. di G.E. Comunità Montana "Alta Irpinia" n.159 del 20/07/2006 (approvazione)

rientranti nel contesto urbanizzato, già consolidate per la destinazione specificamente produttiva. È prevista la riqualificazione strutturale tipologica anche mediante interventi di riconversione per tutte le destinazioni consentite nel settore produttivo commerciale, artigianale, industriale, turistico.

La edificazione di volumetria residenziale per alloggi di servizio è consentita nella misura massima di un alloggio per attività produttiva, non superiore a 500 mc.

La nuova edificazione, nonché la riqualificazione e/o ristrutturazione, potrà essere attuata, in conformità al planovolumetrico approvato dal Consiglio Comunale con Delib. n. 5 del 16.01.2001, secondo l'applicazione dei seguenti indici:

If = 2,50 mc/mq

H = esistente o 10,50 mt alla gronda per nuove edificazioni

Df = 16 m.

Dc = 8 m, oppure pari all'altezza dell'edificio se superiore, oppure in aderenza

Ds = 10 m.

Ai sensi dell'art.5, punto 1, del D.I. 2/4/1968 n.1444, la superficie da destinare a verde pubblico e parcheggi, escluso le sedi viarie, è pari al 10% dell'intera superficie territoriale.

ART. 18

ZONA D2 – PRODUTTIVA GIÀ PROGRAMMATA

La zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali) già disciplinate da Piano esecutivo vigente.

Gli interventi edilizi potranno essere attuati conformemente alla normativa esecutiva vigente che si intende qui integralmente riportata.

ART. 19

ZONA D3 – PRODUTTIVA DI NUOVA PROGRAMMAZIONE

La zona D3 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali).

Tutte le aree specificatamente destinate a zona D3 sono riservate per la costruzione di impianti produttivi in genere, per la costruzione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per artigianato industriale e relativi depositi e magazzini per attività

commerciali all'ingrosso, cash and carry, distributori carburanti e servizi connessi, centri di stoccaggio per attività turistico-produttive, alberghi, ristoranti, per impiantistica e attrezzature di servizi, studi professionali, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa.

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante formazione di Piano di Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica, che individuerà il lotto minimo d'intervento, applicando i seguenti indici:

Iu = 1,00 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 10,50 m all'imposta della copertura

Df = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art.6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art.32 delle presenti Norme di Attuazione.

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli interventi è consentita nella misura massima di 1/5 (un quinto) della potenzialità edificatoria del lotto fino ad un massimo di 450 mc per ogni attività produttiva.

In sede di formazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi del punto 1) dell'art. 5 del D.I. 1444/68, nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

ART. 20

ZONA D4 - PRODUTTIVA COMMERCIALE

Tale zona è destinata alla realizzazione di attività commerciali al dettaglio.

La destinazione commerciale di tale zona è subordinata all'approvazione dello Strumento integrato per l'apparato distributivo di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2000.

Il Piano si attua in conformità al planovolumetrico approvato con delibera di C.C. n.49 del 04.12.2003.

ART. 21
ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA

Le zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili ed esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq

(aree seminative e a frutteto)..... 0,03 mc/mq

(aree seminative irrigue con colture pregiate
ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,05 mc/mq

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 2 (si intende piano fuori terra qualunque piano utile comunque accessibile dall'esterno); qualora il piano terreno sia interamente occupato da pertinenze, l'abitazione occuperà un solo piano al livello superiore, fatta eccezione per l'androne di accesso alla scala; i sottotetti dovranno avere una altezza media utile netta non superiore a ml. 1,80 ed un'altezza all'imposta non superiore a 0,60 ml..

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo o per gli altri usi consentiti dal presente articolo.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili, vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

- *Per le pertinenze:*

indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,09 mc/mq.

H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta e disomogenea rispetto all'abitazione e non debbono essere dotate di impianti ed accessori di tipo residenziale (cucina, bagno/i, etc.), potendosi consentire esclusivamente un locale igienico commisurato alla presenza soltanto di w.c., lavabo e doccia; inoltre, se realizzate al di sotto o in aderenza al volume dell'abitazione, non debbono presentare passaggi interni di collegamento con l'abitazione stessa.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali.

Per ogni edificio produttivo è prevista l'installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 20 ml di distanza dai confini con le proprietà adiacenti.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di I classe, valgono le norme dettate dall'art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/34 e succ. mod. e int.

Sono consentiti:

- la realizzazione della viabilità interpoderale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona;
- la realizzazione sulle esistenti costruzioni a destinazione agricola, di ampliamenti fino

ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura;

- la realizzazione di nuova edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e annessi attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive extralberghiere così come definite dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, nonché l'adeguamento igienico-funzionale delle attività esistenti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente;
- gli impianti per la produzione di energia eolica, nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs. 29.12.03 n.387.

Sono altresì consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G., su edifici legittimamente edificati per i quali siano state già autorizzate tali destinazioni. Gli immobili e le aree pertinenziali destinati ad attività produttive, assentiti con atti abilitativi (concessione edilizia, conferenza dei servizi, accordo di programma, ecc.) in deroga allo strumento urbanistico pregresso, nonché i nuovi impianti di trasformazione agroalimentare, sono assoggettati alla disciplina normativa di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

Nelle aree contrassegnate con i toponimi Cannavali, Pietra Durante, Oscata e Piano dei Monaci, dove si devono eseguire piccole attività di servizi alle aziende agricole, in via cautelativa, considerata l'estrema diffusione di Beni Archeologici, per ogni attività che comporti la trasformazione dei luoghi e degli immobili dovrà essere data almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori preventiva comunicazione dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

ART. 22

ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole speciali di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della zona EO – *agricola ordinaria*.

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana, anche per consentire il miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, è vietata la costruzione, la ristrutturazione e la

conservazione delle seguenti pertinenze agricole: stalle, porcilaie, pollai e simili; è comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla zona EO - *agricola ordinaria*.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82 anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento massimo del 20% per adeguamento igienico funzionale e comunque per destinazioni non pertinenziali.

In caso di demolizione e ricostruzione, a parità di volume preesistente, dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

H = 10,50 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 23

ZONA F1 - ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Le zone F1 riguardano aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

a) per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:

If = 2,00 mc/mq

Rc = 0,30 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

b) per il verde pubblico attrezzato e per le attrezzature sportive:

If = 0,5 mc/mq

Sp = 1mq/10 mc

Ip = 150 n°/ha

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

ART. 24

ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE

La zona F2 riguarda le aree per attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo, di carattere pubblico e privato, quali ad esempio attività socio-culturali, attrezzature partecipative, assistenziali, ricreative, culturali sociali associative, sanitarie, alberghiere, commerciali sportive non agonistiche, ecc., aventi prevalente interesse sovracomunale.

In tali aree, non valutate ai fini della determinazione degli standards urbanistici, il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

It = 0,90mc/mq

Sm = 5.000 mq

Rc = 0,30mq/mq

H = 10,50 m

Sp = 1 mq/10 mc di *Su*

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

Le superfici scoperte dovranno interamente essere sistemate a verde vivo e a prato. Il 30% delle superfici complessive può essere destinato a residenze a rotazione d'uso.

ART. 25

ZONA F3 - ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da rispettare lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu = 0,60 mq/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10.00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

ART. 26

ZONA F4 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

In tale zona sono consentiti eventuali ampliamenti cimiteriali, costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formulazione di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Regolatore Generale.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI,

prevale quest'ultima.

ART. 27

ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI (DEPURATORI, SERBATOI, ECC.)

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde.

In particolare per le discariche dovrà essere garantita l'impermeabilità del cavo e dovranno essere predisposte le attrezzature necessarie per il preventivo trattamento del percolato prima della sua immissione nei recapiti naturali o nel terreno.

Una volta impermeabilizzato il cavo, si procederà allo smaltimento dei rifiuti solidi, previa selezione nella massima misura possibile dei materiali metallici, inorganici e non biodegradabili, in strati dello spessore dell'ordine di circa cm 50 alternati con strati di materiale inerte dello spessore di cm 10/20.

Per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs n.152/99. Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

ART. 28

ZONA P1 – PARCO URBANO

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di parchi verdi e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive di pregio, nonché piante officinali e simili, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la "Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale" (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione, attraverso la formazione di un Piano Particolareggiato esecutivo che dovrà dimensionare, tra l'altro, i servizi, nonché i materiali, unitamente agli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili.

I percorsi interni al parco dovranno essere pavimentati rigorosamente in pietra locale o materiale permeabile.

Fino alla approvazione del Piano Particolareggiato esecutivo, potranno essere eseguiti solo gli interventi edilizi di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

ART. 29

ZONA P2 - PARCO ARCHEOLOGICO

La Zona P2 è ricompresa in massima parte nell'area vincolata con Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 06.06.1996 ai sensi della L. 1089/1939 ed è destinata ad azioni di valorizzazione finalizzate alla creazione di un parco archeologico. Per l'utilizzo dell'area dovrà essere redatto apposito Piano Particolareggiato di dettaglio di iniziativa pubblica comunque subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica prima dell'approvazione.

Il Piano Particolareggiato di dettaglio dovrà essere organizzato per sistemi e sottosistemi di analisi e di studio al fine di conseguire:

- la fruibilità;
- la sicurezza;
- la difesa del suolo;
- la valorizzazione delle risorse archeologiche e ambientali.

Il Piano Particolareggiato di dettaglio prevederà i necessari interventi per la fruizione di cui sopra, mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

It = 0,80 mc/mq

H = 6,00 m

Df = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Dc = si applica l'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI,

prevale quest'ultima.

Nell'area del Cimitero Vecchio, sottoposta alla normativa del D.Lgs. n.42/2004, è prescritta l'inedificabilità assoluta e per gli immobili esistenti sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo, così anche nelle aree adiacenti alla Zona del Cimitero Vecchio; i progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici con la conseguente esplorazione preventiva a carico del richiedente.

ART. 30

ZONA RA - AREA DI RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE

Le aree ricadenti nella presente zona, compresi gli impianti ed i manufatti resi disponibili dalla dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a bonifica, recupero e riqualificazione ambientale e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni del contesto circostante.

L'attuazione delle predette finalità è demandata alla formazione di un Piano Esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica. Fino alla formazione di detto Piano sono consentiti gli interventi relativi alla eventuale rimozione dei reliquati produttivi e quelli che si rendano necessari per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'area.

ART. 31

ZONA VI - VERDE DI TUTELA AMBIENTALE

Tali zone riguardano aree di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare zone di rispetto ambientale, nonché per tutelare le parti marginali al tessuto edificato.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti mediante singoli interventi previo rilascio del relativo titolo abitativo.

Sono sempre consentiti interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 del D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed int..

Inoltre, è consentita la demolizione e costruzione in sito di edifici esistenti con aumento della volumetria pari al 10% di quella esistente esclusivamente per adeguamento igienico-

funzionale previa verifica puntuale delle condizioni geo-statiche.

È comunque consentita la realizzazione di gazebi, chioschi, sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella esistente.

Per le aree classificate "PG3" nel Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia l'attuazione degli interventi è subordinata alla piena osservanza degli artt. 12 e 13 delle NTA del PAI; in caso di contrasto tra le presenti Norme e la normativa del PAI, prevale quest'ultima.

ART. 32

FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate. E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica necessita apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

Per i fabbricati aventi forma planimetrica irregolare è sempre consentita la ricomposizione delle cortine fronteggianti le strade, assumendo quale distanza dal confine stradale quella preesistente all'intervento edilizio, misurata dal filo fabbricato nel punto più ravvicinato al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D. lgvio n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. lgvio n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10
c) FUORI DAL CENTRO ABITATO		<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
CURVE	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
	e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>					

**A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
	La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m). La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).						
FASCE DI RISPETTO IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1
	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi. - ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.					
FASCE DI RISPETTO IN CURVE	j) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).					

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
RETILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 5
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	20	10
FASCIA DI RISPETTO	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A FASCE	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					

**B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E
CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCE DI RISPETTO	RETILINEO O IN CURVA	3	-	-	2	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 1	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 0,5
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO					
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 33
FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 490/99 e succ. mod. ed int. fissato in m. 150, è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello della infrastruttura da salvaguardare.

ART. 34
FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82)

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento della percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade e parcheggi, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

ART. 35
FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);

c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 36

FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 37

RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.152 dell'11/05/1999 recanti modifiche al DPR 24 Maggio 1988, n.236, è stato stabilito che su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di **tutela assoluta e zone di rispetto**, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, **le zone di protezione**.

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, *di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione*, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa *in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata* in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestioni di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti

civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:


- a) aree di ricarica della falda;
- b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
- c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs n.152/1999, come modificato dal D.Lgs. n.258/2000.

ART. 38

VINCOLO DI DESTINAZIONE TURISTICA

Le strutture ricettive di cui all'art.6 della L.17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di destinazione d'uso per attività turistiche ai sensi dell'art.4 della L.R. 28.11.2000 n. 16.



- LEGENDA**
- Rete Stradale
 - Rete Ferroviaria
 - Acque Libere
 - Urbanizzazione
 - Aree Agricole
 - Aree Forestali
 - Aree Verdi e Parchi
 - Beni Archeologici
 - Monumenti Storici
 - Aree Protette
 - Altre Particolarità

COMUNE DI
BISACCIA
(Provincia di ARIZONA)

PIANO REGOLATORE GENERALE

L. n. 1180 del 1986 (L. n. 1180 del 1986) e succ. mod. art. 1, c. 1, lett. a) del 2002 (L. n. 2002) e succ. mod. art. 1, c. 1, lett. a) del 2002 (L. n. 2002)

































































APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. n. 155 del 20/07/2006
Consiglio Municipale n. 155 del 20/07/2006

Approvato al piano regolatore urbanistico
- Piano Regolatore Urbanistico della Regione Siciliana, n. 155 del 20/07/2006
- Piano Regolatore Urbanistico della Regione Siciliana, n. 155 del 20/07/2006
- Piano Regolatore Urbanistico della Regione Siciliana, n. 155 del 20/07/2006
- Piano Regolatore Urbanistico della Regione Siciliana, n. 155 del 20/07/2006

	Comune di Bisaccia	Progetto	400	24
	VIBICOLI		P4.b	
<p>Scale: 1:10000 (1:10000) - scala grafica (1:10000)</p> <p>Progetto: 1/2000 (1/2000) - scala grafica (1/2000)</p> <p>Approvato: 2006</p>				



LEGENDA

-  Centro Comunal
-  Pagine di Servizi Sociali (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)
-  Pagine di Servizi (D.L. 49/1994)

COMUNE DI
BISACCIA
(Provincia di ALESSANDRIA)


PIANO REGOLATORE GENERALE
Il. n° 1190 del 17/08/82 e succ. mod. al. n.° 14 del 22/02/82 e succ. mod. al. n.° 14 del 22/02/82

APPROVATO CON DELIBERA DI G.E. n° 155 del 26/07/2006
Comunità Montana "Alta Ivrea"

Approvato al piano dagli Organi competenti:
- Piano Assetto del Territorio della Regione, n° 1898 del 12/04/2005
- Piano Soprintendenza Archeologica di Salorno, n° 1029/104 del 23/05/2005
- Nota del Comune di Bisaccia, della Pagine Servizi al pros. con. n° 213 del 13/01/2006
- Approvato al P.A. approvato
- Piano CTR. Soc. Prov. di AV n° 5778 del 26/05/2003

	VINCOLI	P4.c	25
<small>PROGETTO: DONDECO MARCO (Autore) - 1972</small>			
<small>PROGETTO: PERI CASTELLO (Autore) - 1972</small>			

Aggiornamento Settembre 2006



E. DI G. DEL LOMB.

LEGENDA

-  **Urban area**
-  **Urban area with public services**
-  **Urban area with public services and parking**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields and schools**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields and schools and health facilities**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields and schools and health facilities and cultural facilities**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields and schools and health facilities and cultural facilities and religious facilities**
-  **Urban area with public services and parking and green spaces and sports fields and schools and health facilities and cultural facilities and religious facilities and social facilities**



COMUNE DI ANDRETTA

COMUNE DI ANDRETTA

COMUNE DI ANDRETTA

**COMUNE DI
BISACCIA**
(provincia di AOSTA)

PIANO REGOLATORE GENERALE

Di. n° 118 del 12/04/88 e succ. mod. al art. 14 del 26/04/88 e succ. mod. al art. 14 del 29/07/2005
 APPROVATO CON DELIBERA DI G.E. n° 159 del 29/07/2005
 Consuntiva Moratoria "Ad Litem"

- Regione Autonoma Valle d'Aosta
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88
- Piano Regolatore Urbanistico n° 100 del 12/04/88

	elaborato serie "P" - Progetto	data	numero
VINCOLI		P4,6	27
elaborato con riferimento alla scala, alla data, al numero e al titolo del piano			
progetto:			
elaborato da:		scala:	
data:		numero:	
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 159 del 29/07/2005			



